



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n°155 del 3 Maggio 2023

#### **1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 2 Maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio    | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo    | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO'    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

##### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°10 a carico di :**

- **PIRAINO Giuseppe, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spezzano Albanese;**
- **la società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE;**

per rispondere:

- **PIRAINO Giuseppe**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spezzano Albanese della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso in data 29.10.2022, all'inizio del secondo tempo della gara Rangers Corigliano – Spezzano valida per il campionato di Prima Categoria, nel mentre assisteva dalla Tribuna dello Stadio Brilla di Corigliano all'incontro appena indicato, avvicinato al sig. Mansour Mohamed - arbitro della gara Geppino Netti- Spezzano Albanese del 22.10.2022 - con fare minaccioso pronunciando nei confronti dello stesso le seguenti espressioni: "sei tu quello che mi ha espulso fino a gennaio?" "tu eri l'arbitro della gara Geppino Netti – Spezzano dove io fui espulso?"; lo stesso Giuseppe Piraino, inoltre, dopo la risposta affermativa del sig. Mansour Mohammed tirava l'orecchio destro di quest'ultimo con forza e proferiva ulteriormente la seguente espressione: "non ti devi permettere più";

- **la società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Giuseppe Piraino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 355 pfi 22- 23, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla condotta minacciosa e violenta posta in essere da Giuseppe Piraino, tesserato per la A.S.D. Spezzano Albanese, nei confronti dell'Arbitro Effettivo sig. Mansour Mohamed in occasione della gara Rangers Corigliano – Spezzano del 29.10.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria";*

esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale de presente provvedimento;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 20 febbraio 2023, ritualmente notificata;  
rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione dell'arbitro effettivo sig. Mohamed Mansour del 3.11.2023, trasmessa dal Comitato Regionale Arbitri per la Calabria al Comitato Regionale Calabria LND in data 4.11.2022 e da tale ultimo Organo inviata alla Procura Federale l'8.11.2022;
2. foglio censimento della società A.S.D. Spezzano Albanese per la stagione sportiva 2022 - 2023;
3. referto arbitrale relativo alla gara Geppino Netti- Spezzano Albanese del 22.10.2022 e relativi allegati;
4. stralcio del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 53 del 27.10.2022;
5. verbale di audizione del 29.12.2022 dell'arbitro della gara Geppino Netti - Spezzano Albanese del 22.10.2022;
6. verbale di audizione di Giuseppe Piraino del 7.1.2023;
7. verbale di audizione di Franco Ricchio del 7.1.2023;
8. verbale di audizione di Savio Montone del 7.1.2023;

ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

con PEC dell'8 novembre 2022 il Comitato Regionale Calabria, su segnalazione del sig. Mansour Mohamed per il tramite del Comitato Regionale Arbitri Calabria, ha evidenziato alla Procura Federale la condotta tenuta da Piraino Giuseppe nei confronti dell'arbitro appena citato il giorno 29.10.2022, in occasione della gara Rangers Corigliano – Spezzano valida per il campionato di Prima Categoria.

Il Piraino, in particolare, mentre assisteva alla gara appena citata dalla tribuna nella quale era presente anche il sig. Mansour Mohamed, all'inizio del secondo tempo si avvicinava a questi con fare minaccioso, pronunciando nei confronti dello stesso le seguenti espressioni: "sei tu quello che mi ha espulso fino a gennaio?" "tu eri l'arbitro della gara Geppino Netti – Spezzano dove io fui espulso?"; dopo la risposta affermativa del sig. Mansour, poi, il Piraino tirava l'orecchio destro dell'arbitro con molta forza, provocandogli molto dolore e concludeva la propria azione pronunciando la seguente espressione: "non ti devi permettere più".

Le dichiarazioni rese dai soggetti tesserati nel corso dell'attività inquirente svolta confermano la ricostruzione dei fatti appena riportata.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Colonna, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

#### HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. PIRAINO Giuseppe, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spezzano Albanese;
2. la società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE; per rispondere:
  - PIRAINO Giuseppe, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spezzano Albanese della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso in data 29.10.2022, all'inizio del secondo tempo della gara Rangers Corigliano – Spezzano valida per il campionato di Prima Categoria, nel mentre assisteva dalla Tribuna dello Stadio Brilli di Corigliano all'incontro appena indicato, avvicinato al sig. Mansour Mohamed - arbitro della gara Geppino Netti- Spezzano Albanese del 22.10.2022 - con fare minaccioso pronunciando nei confronti dello stesso le seguenti espressioni: "sei tu quello che mi ha espulso fino a gennaio?" "tu eri l'arbitro della gara Geppino Netti – Spezzano dove io fui espulso?"; lo stesso Giuseppe Piraino, inoltre, dopo la risposta affermativa del sig. Mansour Mohammed tirava l'orecchio destro di quest'ultimo con forza e proferiva ulteriormente la seguente espressione: "non ti devi permettere più";
  - la società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Giuseppe Piraino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 02 maggio 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi

Nessuno è presente per i deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per il Sig. Giuseppe PIRAINO la squalifica per un anno;
- per la società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE l'ammenda di € 500,00;

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato al calciatore Sig. Giuseppe Piraino per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. La sanzione richiesta per lo stesso appare, inoltre, congrua ed adeguata al fatto contestato che si connota per un particolare disvalore essendosi integrato in un contesto diverso dalla contesa agonistica.

Con riferimento al deferimento della Società A.S.D. Spezzano è da dirsi che il ricorso al regime della responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo muove dall'intenzione di indurre le Società a porre in essere tutti quegli accorgimenti che possano essere considerati idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli. La giurisprudenza sportiva ha, negli anni, significativamente temperato l'applicazione della responsabilità oggettiva, avendo riguardo ad un esame non formalistico, ma sostanziale dell'effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della Società.

Nel caso che occupa, l'azione del Sig. Piraino Giuseppe si è posta al di fuori del controllo della Società di appartenenza, oggi deferita.

Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che il comportamento della società A.S.D. Spezzano Albanese debba essere correttamente valutato ridimensionandone la gravità.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga per il Sig. Giuseppe PIRAINO la squalifica per UN anno e alla la società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE l'ammenda di € 200,00.

## **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 Maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio    | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo    | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO'    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

**RECLAMO n° 53 della società A.S.D. BOVALINESE 1911**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 146 del 20.04.2023 (inibizione dirigente Sig. COLACRESI Mario fino al 30 giugno 2023 e squalifica calciatore Sig. PLACANICA Dionigi per quattro gare effettive).**

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria ha irrogato l'inibizione fino al 30 giugno al dirigente Sig. Colacresi Mario "per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro a fine gara" e la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Sig. Placanica Dionigi "per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro durante la gara che si concretizzava con un contatto fisico di lieve entità".

La società sostiene che nessuno dei due tesserati si sia reso protagonista dei fatti ascritti.

La tesi non merita pregio poiché confuta in maniera generica quanto affermato in maniera esaustiva dall'arbitro nel suo rapporto che, come è noto, fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

Le sanzioni appaiono assolutamente congrue ed adeguate ai fatti ascritti che si connotano, in particolare con riguardo al calciatore Sig. Placanica Dionigi, di elementi di accentuata aggressività.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi